

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
TRAPANI**

CAPITOLATO SPECIALE

GLOBALE FABBRICATI

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Broker:	Marsh S.p.A.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l'entità dei danni che possono derivarne
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa, detti anche enti assicurati.
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	L'intera costruzione edile o la parte di essa (appartamento), compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, strade, viali, piazzali, tettoie, minori dipendenze e simili) purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti ed in particolare, gli impianti idrici, igienici, idrosanitari, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e decorazioni.

<p>Contenuto:</p>	<p>Mobilio, arredamento in genere, beni aventi valore artistico, macchine per ufficio (manuali, elettriche, elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttori, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, ecc.), macchinari ed attrezzature non al servizio di fabbricati, cancelleria, vestiario, e biancheria, materiale elettorale, didattico, archivi, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci (anche vive) e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti. Sono esclusi valori (titoli di credito, denaro, valori bollati), oggetti di metallo, e pietre preziose.</p>
--------------------------	---

CONDIZIONI GENERALI

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C., la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti del rischio, così come le incomplete inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto a risarcimento, semprechè tali omissioni o inesatte/incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Art. 2 Durata del Contratto

Il presente contratto avrà durata di anni due con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30.12.2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

In accordo tra le Parti, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni economiche e normative, fino a sei mesi.

Art. 3 Pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della copertura e di ogni scadenza di rata. In caso di mancato pagamento la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società d'ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti del rischio, non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se avvenuta senza dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto

autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 8 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 bis Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanta non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Foro Competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questa contratto, le Parti eleggono come foro competente quello in cui ha sede la Contraente.

Art. 12 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanta previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza;
- c) conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a verifica del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonchè, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo limitatamente al disposto del I comma dell' Art. 1915 Codice Civile (inadempimento doloso).

Art. 14 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal

Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Trapani.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 17 Mandato dei periti

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13.
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 18.
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure della maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposite verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni, di cui ai punti 3 e 4, effettuate sulla base di quanto indicato all'art. 16 "Procedura per la valutazione del danno", sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 18 Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

1. In caso di distruzione:

- Per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area).
- Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Per le opere d'arte il risarcimento verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento specificati alla definizione "Contenuto".

In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili.

2. In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

3. Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

4. I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze semprechè ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

5. Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C., comma 1.

6. Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

7. Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonchè il costo di ricostruzione delle informazioni.

8. L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti 1 e 5 che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte risarcibili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Art. 19 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'Art. 18 "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 20 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, semprechè non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art. 3 lettera h), Sezione A).

Art. 21 Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di € 100.00000. L'obbligazione della Società verrà in essere

dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 22 Evidenza sinistri

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di accadimento tipologia di avvenimento importo pagato
- importo riservato
- importo in franchigia
- data del pagamento o della chiusura senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 23 Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'Art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti, clienti e fornitori dell'Assicurato, nonchè dei proprietari e dei dipendenti degli stessi dei fabbricati o parti di essi occupati a qualunque titolo dall'Assicurato.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 24 Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 25 Clausola Broker

Alla Marsh SpA e' stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il compenso del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e nella misura del 12% da applicare su ogni rata di premio pagata.

Il Contraente dichiara di aver affidato al Broker Marsh S.p.A., la gestione della polizza, per tutta la durata della stessa, ivi comprese, proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker Marsh S.p.A. il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori.

SEZIONE A -INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

Si devono intendere assicurati tutti gli enti qui di seguito definiti.

1.1. Fabbricati e immobili o porzione di essi:

A) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato;

B) amministrati e/o gestiti dall'Assicurato, anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi;

compresi gli impianti e le pertinenze, nulla escluso nè eccettuato, così come descritti nell'inventario generale dei beni immobili - rilevazione e successive integrazioni - nonché tutti gli immobili entrati nella disponibilità dell'Assicurato successivamente a detta rilevazione.

1.1. A Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi l'assicurata non sia competente per le coperture assicurative, la presente polizza opera:

- come "Globale Abitazione" con esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
- a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza sottoscritta dall'amministratore in carica;
- a primo rischio in caso di inoperatività o inesistenza della polizza sottoscritta dall'amministratore in carica.

1.2. Contenuto di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità dell'Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi, ovunque dislocato:

- nell'ambito degli immobili di cui al punto 1.1., anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
- presso Terzi e/o dipendenti.

1.3. Sono esclusi: i beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi contrattuali con l'Assicurato.

1.4. Copertura Automatica Nuovi Enti

Si conviene tra le parti - agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità dell'Assicurato alla data di decorrenza della medesima.

Gli enti che venissero ad entrare in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della presente polizza, rientreranno immediatamente in garanzia dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente, purchè il valore non superi l'importo di € 20.000.000,00. Qualora il loro valore superi tale importo è fatto obbligo all'assicurato di darne avviso alla Società la quale si riserva di confermare la relativa copertura assicurativa.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

1.5. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

Si conviene che in caso di sinistro, non si applicherà la regola proporzionale se i valori assicurati per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorati del 20% non siano inferiori al valore risultante al momento del sinistro.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle case assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

1.6. Determinazione dei vani

L'assicurazione è prestata per quanto previsto dalle garanzie della presente polizza relativamente al patrimonio immobiliare ubicato nel Libero Consorzio Comunale di Trapani, di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari del Libero Consorzio Comunale di Trapani o di terzi, purchè gestito, in comodato o comunque nella disponibilità di detto Ente.

Ai fini della determinazione del premio, il patrimonio immobiliare è espresso in vani, come definiti per le unità abitative dell'archivio informatico del Centro Elaborazione Dati dell'I.A.C.P. del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Le unità non abitative, quali botteghe o terranei a qualsiasi uso destinati, sono espressi ciascuno in ragione di n° 2 vani. I cantinati, ove non già computati quali pertinenze delle unità abitative, sono espressi in ragione di ½ vano ogni 16 mq. o frazione; in mancanza di indicazioni sulle superfici e fino alla relativa individuazione, saranno assunti ciascuno per ½ vano.

Gli uffici della sede principale dell'I.A.C.P. del Libero Consorzio Comunale di Trapani e quelli delle sedi secondarie, nonché centri sociali ed altre strutture anche non utilizzate, saranno espressi in ragione di n° 1 vano ogni 16 mq. di superficie.

I giardini, viali, recinzioni, box, centrali termiche, cabine elettriche, impianti ed apparecchiature a disposizione di aziende erogatrici di pubblici servizi nonché tutte le altre superfici ed opere esterne ai fabbricati assicurati e aree anche inutilizzate si intendono compresi in garanzia pur senza rientrare nella consistenza dei vani.

Allo stesso modo la Società assicuratrice, edotta che il patrimonio immobiliare presente nell'archivio del Centro Elaborazioni Dati – CED – dell'I.A.C.P. è relativo ad unità immobiliari per le quali vengono emesse bollette per canoni di locazione e che, pertanto, possono esservi unità immobiliari idonee ad essere gestite non risultanti in elenchi, accetta di considerare comprese nell'assicurazione anche queste ultime, ritenendo che quanto sia fuori dalla consistenza vani, ufficializzata di volta in volta, rientri in un margine di tolleranza già tenuto in conto nella formulazione dell'offerta.

1.7. Regolazione Premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste nei precedenti punti, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio imponibile per l'annualità in corso;

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato, che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente punto.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente di apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 2 Rischi assicurati

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- Incendio.
- Fulmine.
- Scoppio, implosione od esplosione non causati da ordigni esplosivi.
- Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportati, esclusi gli ordigni esplosivi.
- Onda sonora.
- Rovina ascensori e/o montacarichi da qualsiasi motivo determinata, inclusi danni agli ascensori e/o montacarichi stessi.
- Urto di veicoli stradali.
- Fumo, gas, vapori.
- Guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e/o limitare i danni conseguenti agli eventi coperti.
- Guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o tentato furto, a serramenti di vani di uso comune comprese le porte di ingresso delle singole proprietà immobiliari nonchè il furto degli stessi.
- Rigurgito di fognature.

Art. 3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;

- b) di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- d) da campi elettromagnetici;
- e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- f) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante dall'attività dell'Assicurato, inattività o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle case assicurate;
- h) dovuti a dolo dell'Assicurato o dei suoi Consiglieri;
- i) verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle case assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- l) dovuti a maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine, frane.

Art. 4 - Garanzie aggiuntive

4.1. Spese demolizione e sgombero-Rimozione e Ricollocamento

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ai beni non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

La garanzia "spese di demolizione e di sgombero" si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurazione per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

4.2. Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- i legali rappresentanti dell'Assicurato ed i familiari conviventi degli stessi;
- le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alia Legge 7.6.1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà

di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4.3. Spese extra

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

4.4. Fenomeno elettrico

La Società si obbliga a risarcire i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature;
- verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prove;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C. fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

4.5. Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

4.6. Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominata conformemente al disposto dell'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, nonchè la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza della somma indicata al punto 4.22.

4.7. Onorari Architetti-Professionisti e Consulenti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per onorario di Ingegneri, Architetti, Progettisti e Consulenti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate nel limite delle tariffe previste dagli Ordini Professionali di categoria fino all'importo massimo indicato all'art. 4.22.

4.8. Parificazione Danni da incendio

Ad integrazione di quanto previsto nell'oggetto dell'assicurazione sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non consideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

4.9. Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni:

- a. verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b. a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

La Società non risponde inoltre:

- c. del danno inerente la perdita materiale del liquido.

4.10. Danni consequenziali

La Società risponde dei danni conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione che abbiano colpito le case assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

4.11. Eventi sociopolitici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o case da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi ed atti di sabotaggio organizzato.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni conseguenti e/o in connessione ad eventi sociopolitici:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione di freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;
- h) a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.
- i) di terrorismo, salvo quanto successivamente previsto.

4.12. Eventi Atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinata, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture,

brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

c) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, grues, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanta in esso contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

4.13. Grandine

Fermo quanta disposto al precedente punto "Eventi atmosferici" e ad integrazione dello stesso, la Società risponde dei danni causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

4.14. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, bagnamento e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da maremoti e maree;
- b. cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;
- c. dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni;
- d. a cose mobili all'aperto e a merci la cui base è posta a meno di 12 cm dal pavimento;
- e. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

4.15. Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a. crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b. caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c. infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesione, brecce, rotture o fenditure, causate da fenomeni atmosferici anzidetti;

d. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta/i in polizza, purché tali fabbricati non siano stati inutilizzati per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La condizione di inutilizzo per più di 48 ore non è applicabile in caso di evento assicurato dalla presente polizza che abbia danneggiato i fabbricati e/o le strutture e/o gli impianti di riscaldamento e/o ne abbia vanificato l'efficacia.

4.16. Acqua piovana

La Società risponde dei danni determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione:

- distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- distruzione o danno a cose mobili all'aperto;
- distruzione o danno a vetri e cristalli;
- danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- qualsiasi danno indiretto;
- danni alle merci la cui base è posta a meno di 12 cm dal pavimento.

4.17. Danni da acqua condotta

La Società risponde dei danni da acqua condotta a seguito rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio del fabbricato.

4.18. Ricerca e ripristino danni da acqua condotta

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza:

a. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;

b. le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

4.19. Terremoto

La Società risponde dei danni (compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;

b) causati da eruzione vulcanica, maremoto;

c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

d) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

4.20 Atti di terrorismo

Premesso che per atto terroristico si intende qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone, espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da atti terroristici.

La Società non indennizza i seguenti danni conseguenti o derivanti da atti di terrorismo:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;
- d. causati da guasti a linee di alimentazione;
- e. verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- f. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici o di sabotaggio;
- g. causati da inondazione o frana;
- h. causati da rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i. causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- J. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- k. causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- l. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrate;
- m. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle case assicurate.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi gli oneri fiscali.

4.21 Franamento /Cedimento /Smottamento

A parziale deroga di quanto previsto al punto l. delle Esclusioni, la Società, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno nei limiti della somma indicata al successivo punto 4.22.

4.22 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Limite per singolo immobile	€ 50.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Per il contenuto	€ 50.000,00	
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno	
Spese extra	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	
Spese ricerca e ripristino danni da acqua	€ 25.000,00 per sinistro, € 75.000,00 per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Acqua Condotta	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Ricostruzione Archivi	€ 50.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Dispersione Liquidi	€ 50.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Eventi Atmosferici	80% del valore del singolo fabbricato	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Neve, ghiaccio, gelo	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno con un massimo del 50% per ogni singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Terrorismo	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno con un massimo del 50% per ogni singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Eventi socio-politici	80% del valore del singolo fabbricato	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Terremoto, ecc.	€ 7.500.000,00 per sinistro e per anno con un massimo del 50% per ogni singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Smottamento, cedimento, franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00	

Anticipo indennizzi	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno	
Spese di demolizione e sgombero	10% del danno indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno	
Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00	
Onorario Periti	10% del danno con il massimo di € 25.000,00	
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Acqua Piovana	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00

SEZIONE "B" RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario del fabbricato.

La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all'esistenza di piante nel parco annesso con esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 2. Responsabilità dei conduttori condomini e/o locatari

L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori a qualsiasi titolo dei singoli appartamenti, condomini e/o locatari, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere nonché di ogni altra persona purchè con loro convivente.

Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e, quindi, inerente l'uso del fabbricato, relative parti comuni, impianti fissi (nulla escluso nè eccettuato), ed apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti.

I conduttori a qualsiasi titolo dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi tra di loro così come terzo rispetto ad ognuno di loro è considerato l'amministratore dell'immobile garantito.

Tale estensione di garanzia viene prestata con un massimale pari ad € 300.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 3. Neve e/o ghiaccio

A titolo di precisazione e non di limitazione si prende atto che sono compresi in garanzia i danni causati da neve e/o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti.

Art. 4. Novero dei terzi

Non sono considerati terzi:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione e le persone che si trovano con essi nei rapporti di: coniuge, ascendenti, discendenti ed ogni altro parente od affine convivente;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 5. Esclusioni

Sono esclusi i danni derivanti da:

- Lavori di costruzione, finitura, manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
- Derivanti da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali.
- Dall'esercizio nel fabbricato di attività industriale e/o commerciale.
- Amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.
- Campi elettromagnetici.
- Alle cose in consegna e/o custodia.
- Furto.
- Danni da acqua condotta diversi da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato.
- Conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 6. Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio tanto la quota a suo carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 7. Manutenzione Ordinaria

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 8. Dolo e Colpa Grave

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato e delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell'Assicurato stesso.

Art. 9. RC del Committente

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei beni assicurati alla prima sezione.

Art. 10. Terreni

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato da proprietà e gestione di terreni, purchè recintati in base alle attuali disposizioni di legge.

Art. 11. Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale previsto nel presente capitolo per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

SEZIONE "C" - CRISTALLI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti a vetri, lastre di cristallo, specchi ed insegne pertinenti ai fabbricati assicurati dovuti a:

- 1) rottura accidentale,
- 2) rottura conseguente ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
- dovuti a vizio di costruzione, a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro della franchigia di € 500,00.

L'assicurazione è prestata nei limiti della Somma Assicurata, indicata nella Scheda di Quotazione a "Primo Rischio Assoluto.

Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandata dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandata.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Data

Firma

Modulo Per la presentazione dell'offerta

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati:

CONTRAENTE: Istituto Autonomo Case Popolari Trapani

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 30.12.2016 alle ore 24.00 del 30.12.2018.

SEZ. A SOMME ASSICURATE:

	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso netto ‰	Premio netto Annuo
	Unità Immobiliari n. 5.583 (4.965 Alloggi + 618 Locali)	€ 8.000.000,00		€
	Contenuto	€ 100.000,00		€

SEZ. B MASSIMALE PER SINISTRO UNICO: € 5.000.000,00

SEZ. C SOMMA ASSICURATA I RISCHIO: € 5.000,00

Con il massimo di:

- € 1.500,00 per singola lastra

- € 20.000,00 per anno assicurativo

OFFERTA

Premio imponibile annuo relativo alle partite assicurate €

Imposte annue €.....

Premio annuo lordo partite assicurate:

in cifre = €

in lettere = EURO _____

Si dichiara che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari al% rispetto all'importo dei ricavi.

Accettazione

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del , dichiara di aver esaminato il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
